

Società sportive

La qualificazione del c.d. “titolo sportivo” nel trasferimento d’azienda nell’ambito di procedure concorsuali

Tribunale Napoli, Sez. VII, 25 febbraio 2010 - Pres. Scoppa - Rel. Perrino - Fallimento Società Sportiva Calcio Napoli s.p.a. c. G.C. ed altri

Società sportive - Principi di redazione del bilancio di esercizio - Trattamento contabile del diritto di sfruttamento delle prestazioni dei calciatori - Perdite durevoli di valore - Trattamento contabile del c.d. “titolo sportivo”

(Cod. civ. artt. 2423 ss.; L. 29 dicembre 1990, n. 428; N.O.I.F. artt. 52, 16, 20)

Il titolo sportivo, pur facendo capo, in modo personalissimo ed esclusivo, soltanto alla società che l’ha conquistato sul campo, non si sostanzia in una situazione giuridica di vantaggio alla società attribuita dall’ordinamento generale, ma è una qualità inerente allo status della società all’interno dell’ordinamento settoriale sportivo.

Società sportive - Principi di redazione del bilancio di esercizio - Trattamento contabile del diritto di sfruttamento delle prestazioni dei calciatori - Perdite durevoli di valore - Trattamento contabile del c.d. “titolo sportivo”

(Cod. civ. artt. 2423 ss.; L. 29 dicembre 1990, n. 428; N.O.I.F. artt. 52, 16, 20)

Il titolo sportivo non può essere qualificato come bene ai sensi dell’art. 810 c.c., né come diritto e men che mai come un diritto potestativo; esso identifica il merito sportivo, ossia la posizione acquistata dalla società sportiva sul campo, nel corso del campionato, appunto per merito sportivo, oggetto del riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato.

Società sportive - Principi di redazione del bilancio di esercizio - Trattamento contabile del diritto di sfruttamento delle prestazioni dei calciatori - Perdite durevoli di valore - Trattamento contabile del c.d. “titolo sportivo”

(Cod. civ. artt. 2423 ss., L. 29 dicembre 1990, n. 428; N.O.I.F. artt. 52, 16, 20)

In tema di redazione del bilancio di esercizio da parte delle società calcistiche, venuto meno per effetto della L. n. 91/1981 il c.d. “vincolo sportivo”, il diritto di una società di calcio di utilizzare le prestazioni di un giocatore trova fondamento in un contratto concluso tra il giocatore e la società. In ordine alla rappresentazione degli effetti contabili relativi a detto contratto trovano applicazione gli ordinari principi di redazione del bilancio di esercizio e le norme speciali applicabili per il settore e quelle definite dalla F.I.G.C.

Società sportive - Principi di redazione del bilancio di esercizio - Trattamento contabile del diritto di sfruttamento delle prestazioni dei calciatori - Perdite durevoli di valore - Trattamento contabile del c.d. “titolo sportivo”

(Cod. civ. artt. 2423 ss., L. 29 dicembre 1990, n. 428; N.O.I.F. artt. 52, 16, 20)

La svalutazione ex art. 2426, n. 3, c.c. si deve operare ogni qual volta il valore alla data di chiusura dell’esercizio possa essere considerato durevolmente inferiore all’importo al quale i diritti di sfruttamento delle abilità calcistiche sono stati in precedenza iscritti in bilancio (fermo restando l’obbligo della società di ripristinare il valore

originario se negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione). Tale svalutazione non origina tuttavia il pregiudizio patrimoniale nell'ambito dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. giacché differenti e non sovrapponibili sono i criteri da seguire, da un lato, per la disciplina del bilancio e, dall'altro, per la valutazione relativa alla sussistenza di un danno patrimoniale.

@ Il testo integrale della sentenza è disponibile su: www.ipsoa.it/lesocieta

Il Tribunale (*omissis*).

Il curatore ha dedotto che tutti i bilanci ordinari ed intermedi della SSCN dal 30 giugno 2001 al 30 giugno 2002 sono stati alterati e falsati dalle c.d. plusvalenze fittizie derivanti da cessioni ed acquisti incrociati dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori; ha quindi aggiunto che anche dopo il c.d. decreto salva-calcio, i bilanci successivi alla svalutazione sono stati parimenti alterati e falsati dall'erroneo calcolo degli ammortamenti. In base a questa premessa, il curatore ha sostenuto che la depurazione del patrimonio netto mercé l'eliminazione delle poste corrispondenti alle plusvalenze fittizie evidenzerebbe una costante situazione di perdita del capitale sociale nel quadriennio che precede il fallimento ed ha formulato al riguardo specifiche richieste di accertamenti contabili da svolgere mediante consulenza tecnica d'ufficio per ottenere la quale ha reiteratamente insistito.

Il collegio condivide la valutazione del giudice istruttore che ha ritenuto di non disporre la richiesta consulenza, giacché essa, come proposta sui punti in oggetto, appare meramente esplorativa, in base alle considerazioni che seguono che, per esigenze di completezza e di ordinato sviluppo degli argomenti, involgono anche il periodo contrassegnato dalla c.d. gestione Naldi, che va dal 21 giugno 2002 al 22 giugno 2004, nel corso del quale la società è stata amministrata da un consiglio di amministrazione così composto: (*omissis*) là dove il collegio sindacale contemplava come sindaci effettivi: (*omissis*).

Venuto meno, per effetto della L. n. 91/1981, il c.d. vincolo sportivo, il diritto di una società di calcio di utilizzare le prestazioni di un giocatore trova fondamento in un contratto concluso tra il giocatore e la società.

Al riguardo, l'art. 3, L. n. 91/1981 stabilisce che la «prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato». Non è consentito alla società, né al giocatore di recedere dal contratto senza giusta causa, ma è «ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, da una società sportiva all'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali» (art. 5, comma 2, L. n. 91/1981). La cessione del contratto, dunque, ha ad oggetto i diritti pluriennali alle prestazioni del giocatore.

Al riguardo, la raccomandazione contabile F.I.G.C. n. 1 prevede che l'importo costituente corrispettivo della cessione del contratto, perché corrisposto per l'acquisto dei suddetti diritti pluriennali, sia iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale della società cessionaria tra le immobilizzazioni immateriali e, precisamente, sotto la voce

B.I.8 (altre immobilizzazioni immateriali); là dove i diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti, rappresentando per le società sportive immobilizzazioni immateriali, vanno iscritti in bilancio in una voce appropriata della classe dell'attivo B-1 immobilizzazioni immateriali, voce 4 (concessioni, licenze, marchi e diritti simili) ovvero, se di ammontare rilevante, in un'apposita voce. Secondo la raccomandazione F.I.G.C., inoltre, qualora una società professionistica stipuli un contratto con un giocatore proveniente dal proprio settore giovanile, non va iscritto «alcun valore patrimoniale a fronte del passaggio al professionismo»; è consentita soltanto la capitalizzazione dei costi di struttura e di gestione del vivaio (raccomandazione contabile F.I.G.C. n. 2), intendendosi per tali i premi di formazione e di addestramento tecnico corrisposti per il tesseramento dei calciatori del vivaio; le spese di vitto, alloggio, locomozione, gare relative al vivaio; i rimborsi spese eventualmente riconosciuti ai giocatori del vivaio; i compensi ed i rimborsi spese riconosciuti ad allenatori, istruttori e tecnici del vivaio; i costi per le assicurazioni stipulate contro gli infortuni dei giocatori del vivaio; le spese sanitarie sostenute per le cure dei giocatori del vivaio.

L'importo di tali costi capitalizzati, che, secondo parte della dottrina, sarebbero assimilabili alle spese di ricerche e di sviluppo, andrebbe iscritto tra le immobilizzazioni immateriali (voce B.1.7) ed ammortizzato con evidenziazione nello stato patrimoniale del fondo ammortamento a rettifica esplicita del costo capitalizzato, sulla base di un piano a quote costanti; peraltro, si sottolinea, l'applicazione dei principi Ias/Ifrs non consente una capitalizzazione indistinta di tutti i costi sostenuti per il vivaio, ma soltanto di quelli identificabili e riferibili a giocatori specifici, che contribuiranno alla formazione dei risultati economici futuri della squadra in cui militano.

L'impostazione contabile adottata dalla raccomandazione della F.I.G.C. è stata condivisa da chi ha sottolineato che i diritti pluriennali condividono con i beni immateriali la caratteristica dell'autonoma trasferibilità, ossia dell'attitudine ad essere ceduti anche idealmente, in via autonoma, ossia in modo indipendente rispetto alle altre risorse che costituiscono l'azienda e sono suscettibili di essere impiegati durevolmente nel ciclo dell'impresa (in termini, vedi Trib. Napoli 8 giugno 1994, in *Foro it.* 1995, I, 3341, resa in relazione a pregresse vicende della SSCN, secondo cui il principio contabile contenuto nella richiamata raccomandazione della F.I.G.C. può essere valorizzato e va condiviso non perché la F.I.G.C. sia titolare di poteri in deroga di precetti codicistici, ma perché esso è pienamente conforme ai criteri dettati dal co-

dice civile e ne costituisce puntuale e corretta esplicazione con riferimento ad un valore peculiare in concessione all'oggetto della società).

La qualificazione come immobilizzazioni immateriali dei diritti in esame comporta l'applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui «il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa». I criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 c.c. sono tutti presidiati dal principio del costo, che è derogabile nelle sole ipotesi espressamente regolate e che risponde all'esigenza di ancorare le iscrizioni ivi previste a parametri certi ed oggettivi; e quest'esigenza è particolarmente viva con riguardo all'iscrizione dei diritti in questione, in considerazione della estrema aleatorietà che connota le valutazioni dei diritti alle prestazioni dei calciatori, sovente condizionate da fattori imponderabili, tra i quali valore preminente assume il rendimento sportivo, che rifugge da previsioni certe ed oggettive.

Se i diritti alle prestazioni di un calciatore sono stati acquisiti a titolo oneroso ed il contratto col giocatore ha una durata che interessa due o più esercizi, il costo sostenuto dalla società per acquistare i diritti, in quanto onere pluriennale, deve essere soggetto ad ammortamento. In proposito, sempre la raccomandazione contabile sopra richiamata prevede che l'ammortamento debba avvenire in quote costanti in un numero di esercizi corrispondenti alla durata del contratto che il calciatore ha concluso con la società (in termini, Trib. Napoli 8 giugno 1994, cit.), a partire dall'esercizio nel quale è stato iscritto il costo pluriennale e quindi, generalmente, dall'esercizio nel quale il tesseramento del giocatore è divenuto efficace. Gli ammortamenti vanno iscritti nel conto economico dell'esercizio al quale si riferiscono nella voce 10 a) dello schema obbligatorio contemplato dall'art. 2425 c.c.

Dunque, per procedere al calcolo degli ammortamenti che si sarebbero dovuti operare in casi come quelli descritti, occorre la specificazione (e, ovviamente, la prova) di quanti ed in quali casi fosse prevista l'acquisizione dei diritti alle prestazioni di calciatori per due o più esercizi, specificando altresì il numero degli esercizi nonché l'esercizio nel quale il tesseramento è divenuto efficace.

Qualora poi, prima della scadenza originariamente pattuita, il contratto tra giocatore e società sia prolungato di durata, la società deve rideterminare la quota di ammortamento da imputare all'esercizio nel corso del quale è stato pattuito il prolungamento e negli esercizi successivi. Più in dettaglio, la nuova quota di ammortamento va calcolata dividendo il residuo da ammortizzare, dato dal valore del diritto pluriennale, meno l'importo del relativo fondo di ammortamento alla data in cui il prolungamento della durata del contratto è divenuto efficace, per il numero di esercizi di durata del nuovo contratto.

In casi come questi, dunque, occorre l'allegazione e la documentazione di quanti e quali contratti sia stata prolungata la durata e per quanto tempo.

Se, invece, i diritti pluriennali sono ceduti definitivamente, la società cedente non imputa a conto economico la quota di ammortamento relativa all'esercizio nel quale è avvenuta la cessione, ma determina l'eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dall'operazione, pari alla differenza fra il corrispettivo previsto per la cessione ed il costo residuo da ammortizzare, che va iscritta, secondo l'opzione che appare preferibile, rispettivamente nella voce A) Valore della produzione - 5) altri ricavi e proventi (quanto alle plusvalenze) e nella voce B-Costi della produzione - 14) Oneri diversi di gestione (nel caso di minusvalenze) (in questi termini si è espressa anche l'agenzia delle entrate, direzione centrale normativa e contenzioso, con la risoluzione n. 213/E del 19 novembre 2001, la quale ha rilevato che il trasferimento di un calciatore è evento collegato all'attività ordinaria della società calcistica, con la conseguenza che le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobilizzazioni che costituiscano eventi ordinari della gestione dell'impresa, fanno parte dei proventi e degli oneri della gestione ordinaria accessori).

Nella pratica, peraltro, come sottolineato anche dalle parti in questo giudizio, si è verificato il fenomeno di cessioni incrociate tra società calcistiche, caratterizzate, dal punto di vista patrimoniale, da un incremento dell'attivo delle società, dal punto di vista economico, da plusvalenze per entrambe le società e dal punto di vista finanziario, per l'assenza di flussi finanziari fra le società; ne è conseguito un esponenziale incremento del valore contabile dei diritti pluriennali dei giocatori.

La qualificazione di tali diritti come immobilizzazioni immateriali, tuttavia, comporta non soltanto l'obbligo di procedere annualmente a calcolare l'ammortamento del costo al quale i diritti sono iscritti in bilancio, secondo i principi sopra specificati, ma anche l'applicabilità dell'art. 2426, comma 1, c.c.

Per conseguenza, i diritti andavano svalutati allorché il loro valore alla data di chiusura dell'esercizio fosse durevolmente inferiore all'importo al quale essi erano in precedenza iscritti in bilancio (fermo restando l'obbligo della società di ripristinare il valore originario se negli esercizi successivi vengano meno i motivi della rettifica). L'importo della svalutazione va iscritto nella voce 10 c) dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c., ma secondo il principio contabile Cndc n. 24, il valore cui va raffrontato l'importo per il quale le immobilizzazioni sono iscritte in bilancio è il c.d. valore recuperabile, ossia il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite l'alienazione ed il suo valore d'uso.

Anche nell'ipotesi in cui per un periodo prolungato il corrispettivo delle cessioni dei diritti segni un considerevole calo rispetto ai periodi precedenti e non vi siano fondate probabilità di inversione di tendenza negli anni successivi, le società devono rideterminare il valore del parco giocatori, al fine di verificare se i costi storici con i quali i diritti alle prestazioni sono iscritti in bilancio abbiano ancora una giustificazione economica.

In questi casi, dunque, per il periodo antecedente all'entrata in vigore del c.d. decreto salva-calcio, sul quale ve-

di *infra*, il curatore avrebbe dovuto specificare per ciascun contratto i costi d'iscrizione in bilancio ed allegare gli elementi (come, ad esempio, oltre all'età, ricavabile dal contratto, il ruolo ed il numero di partecipazioni) concernenti ciascun giocatore, tali da consentire la valutazione del presumibile valore realizzabile tramite alienazione e, dunque, l'individuazione del c.d. valore recuperabile.

L'art. 3, comma 1 *bis*, L. n. 27/2003, che ha convertito il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282, ha introdotto nella L. n. 91/1981 un nuovo art. 18 *bis*, il quale ha espressamente consentito alle società da tale legge contemplate e, dunque, anche alle società di calcio professionistiche, di «iscrivere in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione (ossia in data successiva al 23 febbraio 2003) tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata».

L'importo della svalutazione che la norma consente di capitalizzare va dunque calcolato sottraendo al valore contabile, al netto degli ammortamenti comprensivi della quota di competenza dell'esercizio nel quale si procede a rilevare la svalutazione, il valore attribuito ai diritti pluriennali nella perizia di stima.

L'originario secondo comma dell'art. 18 *bis*, applicabile al caso in esame *ratione temporis*, stabiliva inoltre che le società che si avvalevano della richiamata facoltà dovevano «procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo». In base alle regole contabili, l'importo complessivo della svalutazione del valore dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori va iscritto nella voce B.I. 7 dello schema di stato patrimoniale previsto dall'art. 2424 c.c. (altre immobilizzazioni immateriali), là dove gli ammortamenti vanno indicati nell'apposita voce dei costi della produzione (B 10.a) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2424 c.c.

Inoltre, visto che il codice civile impone una particolare cautela nell'iscrizione in bilancio delle operazioni di acquisto di azioni proprie o degli oneri pluriennali, prevedendo nel primo caso l'iscrizione di una riserva indisponibile e nel secondo la possibilità di procedere alla distribuzione di dividendi unicamente nell'ipotesi in cui residuo serve disponibili sufficienti a coprire l'ammontare dei costi pluriennali non ammortizzati, analoga o più prudente condotta va tenuta con riferimento al valore di un'immobilizzazione convenzionale com'è quella in esame, perché non espressiva di un'utilità futura.

In questi casi, dunque, il curatore avrebbe dovuto allegare e documentare tutti gli elementi atti ad individuare i singoli diritti pluriennali e le caratteristiche di ciascun giocatore, al fine di fornire gli elementi di fatto in base ai quali poter procedere all'individuazione degli importi oggetto delle svalutazioni, da ragguagliare, come si è visto, al c.d. valore recuperabile.

Nel caso in esame il curatore non ha rispettato quest'onere di allegazione.

Il curatore, peraltro soltanto con la memoria ex art. 6, D.Lgs. n. 5/2003 (tanto che, come dianzi rilevato, alcuni convenuti sono insorti, eccedendo la novità e dunque la tardività delle integrazioni), si è limitato ad allegare che:

- 1.- nel bilancio al 30 giugno 2001 «risultano indicate plusvalenze fittizie, ovvero omessi costi, relativamente alle operazioni di cessione e/o di acquisto dei diritti sulle prestazioni sportive dei seguenti giocatori: (*omissis*)»;
- 2.- «nella situazione patrimoniale al 31/1/2001 approvata in data 4/2/2002 vengono indicate:

D.1) plusvalenze fittizie ovvero mancata rilevanza di costi, relativamente alle operazioni di cessione e/o acquisto dei diritti sulle prestazioni sportive dei seguenti giocatori: (*omissis*)».

Quanto al periodo successivo, il curatore ha specificato che, quanto alla situazione patrimoniale al 30 maggio 2002 e nel bilancio al 30 giugno 2002, non è stata operata la svalutazione del parco giocatori, giacché, prosegue l'attore, «nel bilancio al 30/6/2002 risultano indicate plusvalenze fittizie relative alle operazioni di cessione e/o di acquisto dei diritti sulle prestazioni sportive di diversi calciatori - senza specificare quali - per importi complessivi non inferiori ad euro 40.000.000,00 circa». In relazione al periodo seguente, la voce «oneri pluriennali ex L. n. 27/03» non ha tenuto debitamente conto degli ammortamenti di competenza del rispettivo periodo, in tal maniera determinando l'alterazione del rappresentazione delle perdite e del patrimonio netto, in quanto, specifica ulteriormente il curatore, è stata «compiuta prima la svalutazione dei diritti sulle prestazioni sportive dei calciatori e, successivamente ... calcolato su detti importi svalutati le quote di ammortamento relative al periodo luglio 2002 - gennaio 2003, determinando in tal modo una artificiosa lievitazione dell'attivo patrimoniale» alla voce suddetta (così la memoria ex art. 7, D.Lgs. n. 5/2003).

Ebbene, tali deduzioni sono manifestamente insufficienti; e manifestamente insufficiente è la produzione documentale intesa a sostenerle.

Anzitutto non sono stati prodotti tutti i contratti dei calciatori utili alla valutazione:

dal raffronto tra i contratti prodotti e quelli indicati sub 1, si rileva che è stato prodotto il solo contratto concernente H.C.D.;

dal raffronto tra i contratti prodotti e quelli indicati sub 2, emerge la produzione dei soli contratti concernenti P., M. e Q.;

anche con riferimento ai contratti esaminati nella perizia giurata S., emerge la mancanza dei contratti concernenti i calciatori (*omissis*) nonché dei contratti concernenti i calciatori che nella perizia sono classificati come afferenti al «settore giovanile», ossia (*omissis*) (vedi, al riguardo i «16 contratti con calciatori ingaggiati da F. e C.», sub 123 della produzione del curatore).

Il curatore ha poi tralasciato di imputare i contratti agli esercizi di riferimento, ha trascurato di indicare gli elementi concernenti i singoli giocatori, come, ad esempio, il ruolo rivestito ed il numero di presenze in campo ed ha omesso di specificare gli importi delle svalutazioni e le quote di ammortamento.

Né al riguardo possono essere utilizzati i dati contenuti nella perizia giurata redatta dal prof. S., giacché, per uniforme orientamento della giurisprudenza di legittimità, «la perizia giurata depositata da una parte non è dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di avere accertato; non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori del giudizio di un siffatto mezzo di prova, ad essa di può solo riconoscere valore di indizio, al pari di ogni documento pro-

veniente da un terzo, il cui apprezzamento è affidato alla valutazione discrezionale del giudice di merito, ma della quale il giudice non è obbligato in nessun caso a tenere conto» (Cass. 22 aprile 2009, n. 9551; Cass. 19 maggio 1997, n. 4437). E va da sé che, in un caso così delicato e complesso come quello in esame, non è sufficiente far conto su meri indizi, al fine di elaborare quesiti da sottoporre ad un consulente tecnico d'ufficio. (omissis).

IL COMMENTO

di Claudio Sottoriva

Nell'ambito di un procedimento di azione di responsabilità promossa dal curatore del Fallimento della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. contro amministratori e sindaci della fallita, il Tribunale di Napoli - a fronte di una serie di addebiti nei confronti degli amministratori in tema di redazione dei bilanci - analizza alcune rilevanti problematiche relative ad aspetti peculiari delle società calcistiche rappresentate, in particolare, dal trattamento contabile (e della conseguente rappresentazione e valutazione ai fini della redazione del bilancio ordinario di esercizio) del diritto di utilizzazione delle prestazioni dei giocatori tesserati e dalla disciplina applicabile al c.d. "titolo sportivo".

Premessa

La sentenza in commento si colloca all'interno delle complesse vicende societarie che hanno visto interessata la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. negli anni 2000-2007 (1).

In particolare, dopo il ritorno in Serie A nel 2000, l'ingresso del nuovo socio Giorgio Corbelli e la nomina quale Amministratore Delegato di Corrado Ferlaino, la Società viene retrocessa in Serie B. La c.d. "gestione Ferlaino-Corbelli" va dal 6 luglio 2000 al 21 giugno 2002 a cui segue la c.d. "gestione Naldi" che vede il Sig. Salvatore Naldi acquistare nel maggio 2002 il 98% delle azioni di proprietà del Sig. Corbelli. La c.d. "gestione Naldi" va dal 21 giugno 2002 al 22 giugno 2004. Il Calcio Napoli, sempre in Serie B nel biennio successivo 2002-2004 (nonostante il cambio di allenatori), viene dichiarato fallito in data 2 agosto 2004 dal Tribunale di Napoli, sez. VII fallimentare. I debiti della società sfiorano i 79 milioni di euro e l'iscrizione al campionato di B per effetto della normativa sportiva è compromessa; rimane percorribile la strada della serie C1 ma occorrono mezzi finanziari ingenti ed un nuovo *management*. Dopo un iniziale interessamento alla Società da parte di Luciano Gaucci (all'epoca *patron* del Perugia Calcio e la costituzione della Sportiva Napoli S.p.A.), con l'ingresso di Aurelio de Laurentiis (che già in precedenza aveva tentato di rilevare il Napoli dal Sig. Ferlaino) si ha la costituzione di una nuova società,

la Napoli Soccer S.p.A., e l'iscrizione della squadra nel Campionato di Serie C1. Infatti, essendo scaduti sia i termini sia per l'iscrizione al campionato di Serie B (campionato di appartenenza del Napoli) sia per l'adesione al c.d. "lodo Petrucci" (che garantisce alle società subentranti a quelle fallite l'ammissione al campionato inferiore a quello dal quale si era stati esclusi), il Napoli sarebbe dovuto ripartire dalle categorie dilettantistiche. La F.I.G.C., tuttavia, acconsentì a che il Napoli ripartisse almeno dalla serie C1 (peraltro, il Club - essendo stato rilevato direttamente dalla curatela fallimentare e non dalla Federazione (2) - era un'emanazione diretta

Note:

(1) Nell'ambito delle società calcistiche, appare in primo luogo opportuno evidenziare che l'adozione della forma della società per azioni comporta la soggezione della società allo statuto proprio di questo tipo sociale, senza che (pretese) consuetudini o (altrettanto pretese) logiche di mecenatismo possano influire, anche in astratto, mercé modifiche o deroghe, sui tratti salienti del tipo. Anche l'eliminazione delle deviazioni più rilevanti dal modello societario tipico, ossia il divieto di perseguire finalità lucrative, disposta con la L. n. 586/1996, riconduce le società sportive professionistiche nell'alveo delle società aventi scopo di produrre un profitto. Conseguentemente, sono applicabili alle società sportive professionistiche sia le norme ordinariamente previste per la generalità delle imprese sia la disciplina speciale prevista per tali tipologie di imprese in relazione alla gestione di una squadra di calcio che dà luogo ad una attività economica organizzata al fine dello scambio di servizi.

(2) Alle federazioni sportive nazionali, tra cui rientra la F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) è stata attribuita la natura di associazioni con personalità giuridica di diritto privato, con espli-
(segue)

della società fallita, conservandone il marchio a differenza delle società nate dal “lodo Petrucci” a cui si richiedeva la perdita di ogni legame con la precedente gestione societaria) (3).

Pertanto nella stagione 2004/2005 la Napoli Soccer gioca nella Serie C1; per tutta l'estate il Napoli confida nell'accesso in Serie B tramite il ripescaggio; a fine luglio, per qualche giorno, il Napoli è virtualmente in B grazie alla bocciatura del Messina da parte del Consiglio Federale della FIGC, ma il TAR riabilita i peloritani ed il Napoli “torna” in Serie C1.

Nel luglio 2004 la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport deliberava il lodo nel procedimento arbitrale tra la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. e la F.I.G.C. dichiarando inammissibile la domanda di arbitrato in relazione alla violazione e falsa applicazione dell'art. 21 dello Statuto F.I.G.C. in connessione con l'art. 32 del medesimo Statuto; violazione e falsa applicazione degli artt. 20, 52 delle N.O.I.F. (4) in connessione con l'art. 22 del Codice di Giustizia Sportiva; violazione del principio del giusto procedimento; violazione degli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. in connessione dell'art. 31, Cost., con le previsioni degli artt. 2561 e 2562 c.c. (in relazione alla negazione da parte del Presidente della F.I.G.C. dell'iscrizione della Società al campionato di Serie B nell'ipotesi che l'affitto del ramo d'azienda non fosse all'epoca disciplinato dalle N.O.I.F. e, come tale, dovesse ritenersi vietato in quanto costituente illegittimo atto dispositivo del titolo sportivo) (5).

Nella stagione 2006/2007, il Presidente De Laurentis, mantenendo la promessa fatta ai tifosi all'atto dell'acquisizione del titolo sportivo dalla curatela fallimentare, restituisce al Club la sua denominazione originale: Società Sportiva Calcio Napoli, che torna così ad essere la denominazione della società per la nuova stagione in serie B e per quelle a venire. Nell'ambito delle vicende societarie si segnala che in data 4 gennaio 2002 veniva avviata un'azione ex art. 2409 c.c. da parte del Sostituto Procuratore della Repubblica di Napoli per la revoca dell'allora organo amministrativo e di controllo della società.

Il trattamento contabile del diritto di sfruttamento delle prestazioni dei giocatori

Con riferimento alle problematiche relative alla redazione dei bilanci di esercizio antecedenti alla dichiarazione di fallimento (che attengono anche alla c.d. “gestione Naldi” successiva, come già ac-

cennato, alla gestione c.d. “Corbelli-Ferlaino”), il curatore ha dedotto che tutti i bilanci ordinari ed intermedi della società dal 30 giugno 2001 al 30 giugno 2002 fossero alterati e falsati dalle c.d. plusvalenze fittizie derivanti da cessioni ed acquisti incrociati dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori e che, anche dopo il c.d. «decreto salva-calcio» (6), i bilanci successivi alla svalutazione fossero stati parimenti alterati e falsati dall'erroneo calcolo delle quote di ammortamento.

Note:

(segue nota 2)

cito assoggettamento al codice civile). I regolamenti delle federazioni sportive nazionali, nel disciplinare i rapporti negoziali tra le società sportive e tra le stesse e i gli atleti, si configurano come atti di autonomia privata perché sia le società sia gli sportivi, con l'aderire alle federazioni, manifestano la volontà di sottostare per il futuro alle disposizioni federali che disciplinano i contratti posti in essere nell'ambito dell'organizzazione sociale; sul punto Cass., sez. III, 5 aprile 1993, n. 4063, in *Foro it.*, 1994, I, 136.

(3) Il c.d. “lodo Petrucci” (dal nome del presidente del CONI che ha proposto la norma, Gianni Petrucci) è una particolare procedura che, nel caso dell'esclusione dai campionati professionistici e conseguente revoca dell'affiliazione per motivi legati al bilancio di una società italiana di calcio, consente di non disperdere il patrimonio sportivo cittadino consentendo ad una nuova società che desideri rilevarne il titolo sportivo, di partire da una categoria ancora professionistica seppur inferiore rispetto a quella conquistata sul campo: quella immediatamente sottostante nella versione originaria del provvedimento. Il *Lodo* è stato approvato dal Consiglio Federale della FIGC il 14 maggio 2004, mentre nel corso del Consiglio del 5 maggio 2008 si è deciso un inasprimento della procedura e dei requisiti di accesso. Nell'attuale versione, la società esclusa deve possedere dei *meriti sportivi*, per poter consentire l'apertura del *Lodo*, ovvero una permanenza consecutiva di cinque anni nelle serie professionistiche o almeno quindici anni anche non consecutivi nel corso della sua storia, condizioni elevate nel 2008 a dieci anni consecutivi di permanenza nella Lega Calcio, o genericamente venticinque stagioni nelle categorie professionistiche. Di contro, la società che subentra non deve avere alcun legame dirigenziale con quella decaduta, e presentare una serie di garanzie di solidità economica. Non eredita il marchio (che potrà, in caso di successivo fallimento societario della squadra originaria, essere comunque acquistato all'asta fallimentare) né i giocatori, che vengono tutti svincolati.

(4) Le Norme Organizzative Interne della Federazione Italiana Giuoco Calcio costituiscono il corpus normativo di riferimento per la FIGC e delle società di calcio che partecipano ai campionati ufficiali e sono emanate dal Consiglio Federale della Federazione.

(5) Secondo la ricorrente, il contratto di affitto di azienda non trasferisce dall'affittante all'affittuario la titolarità degli elementi che compongono l'azienda, ma consente a quest'ultimo il godimento e lo sfruttamento commerciale dell'azienda oggetto di locazione. Sempre secondo la Ricorrente le norme federali non avrebbero avuto (all'epoca) ad oggetto solo ipotesi in cui si realizzano effetti traslativi dell'azienda e, pertanto, il contratto di affitto di azienda non sarebbe caduto nei diversi stabiliti dalle N.O.I.F.

(6) Con la L. 21 febbraio 2003, n. 27 è stato convertito il D.L. 24 dicembre 2002, n. 282 (c.d. “decreto salva-calcio”) che era stato approvato con lo scopo di porre rimedio alla situazione di crisi nei rapporti fra giustizia sportiva e giustizia ordinaria, con particolare riferimento al mondo del calcio.

Sulla base di tale prospettazione, il curatore ha sostenuto che la depurazione del patrimonio netto mercé l'eliminazione delle poste corrispondenti alle plusvalenze fittizie avrebbe evidenziato una situazione di perdita del capitale sociale nel quadriennio precedente la dichiarazione di fallimento.

In tema di redazione del bilancio di esercizio da parte delle società calcistiche, il Tribunale osserva in primo luogo che, venuto meno, per effetto della L. n. 91/1981, il c.d. «vincolo sportivo» (7), il diritto di una società di calcio di utilizzare le prestazioni di un giocatore trova fondamento in un contratto concluso tra il giocatore e la società. Precisamente, l'art. 3, L. n. 91/1981 stabilisce che la «prestazione a titolo oneroso dell'atleta costituisce oggetto di contratto di lavoro subordinato» (8) e, quindi, la cessione del contratto ha ad oggetto la cessione dei diritti pluriennali alle prestazioni dei giocatori.

In ordine alla rappresentazione degli effetti contabili:

- dell'acquisizione del diritto di sfruttamento delle abilità calcistiche;
- dell'ammortamento - esercizio per esercizio - e dell'eventuale svalutazione straordinaria di detti diritti;
- della rilevazione della differenza (positiva negativa o positiva) tra valore contabile (costo storico - fondo ammortamento - svalutazioni operate + rivalutazioni operate) e valore di trasferimento del diritto all'atto della cessione del "tesserino" del calciatore;

trovano applicazione da un lato gli ordinari principi di redazione del bilancio di esercizio (e consolidato di gruppo) ex artt. 2423 ss. c.c. e i principi contabili nazionali OIC (9) e, dall'altro, le norme speciali applicabili per il settore e quelle definite dalla F.I.G.C. (10).

Con riferimento agli interventi normativi specifici per il settore, il "decreto salva-calcio" prevedeva, in particolare, che dopo l'art. 18, L. 23 marzo 1981, n. 91, fosse aggiunto il seguente:

«Art. 18-bis. (*Disposizioni in materia di bilanci*). 1. Le società sportive previste dalla presente legge possono iscriversi in apposito conto nel primo bilancio da approvare successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione tra le componenti attive quali oneri pluriennali da ammortizzare, con il consenso del collegio sindacale, l'ammontare delle svalutazioni dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti, determinato sulla base di un'apposita perizia giurata.

2. Le società che si avvalgono della facoltà di

cui al comma 1 devono procedere, ai fini civilistici e fiscali, all'ammortamento della svalutazione iscritta in dieci rate annuali di pari importo» (11).

Con riferimento a tale previsione normativa, l'Organismo Italiano di Contabilità aveva elaborato un proprio documento in cui veniva segnalato che la norma in questione costituiva una deviazione dai principi generali della disciplina del bilancio

Note:

(7) Il vincolo sportivo ha natura di contratto associativo aperto, sostanziandosi nell'approvazione diretta del tesseramento con la società e indiretta delle clausole statutarie regolamentari dell'ente organizzatore. Stipulando il tesseramento l'atleta instaura un rapporto contrattuale con la propria associazione e, conseguentemente, accetta le clausole statutarie e regolamentari della relativa federazione. L'atleta risulta tesserato per una società associata in forma privatistica, mediante l'affiliazione, alla federazione sportiva che, di regola, impone alla medesima di recepire nel singolo rapporto contrattuale le norme federali sul tesseramento e sul vincolo. Nell'ambito della F.I.G.C. il vincolo sportivo è attualmente disciplinato all'art. 32 delle N.O.I.F. limitatamente ai calciatori "giovani" dal quattordicesimo anno di età anagraficamente compiuto; l'art. 106 delle stesse Norme prevede che i calciatori dilettanti possono essere sciolti dal vincolo, con la conseguente decadenza del tesseramento per la società, in caso di rinuncia da parte della società; svincolo per accordo; inattività del calciatore; inattività per rinuncia od esclusione dal campionato della società; cambiamento di residenza del calciatore; esercizio del diritto di stipulare un contratto con qualità di "professionista"; svincolo per decadenza del tesseramento.

(8) Non è consentito alla società, né al giocatore di recedere dal contratto senza giusta causa, ma è «ammessa la cessione del contratto prima della scadenza, da una società sportiva all'altra, purché vi consenta l'altra parte e siano osservate le modalità fissate dalle federazioni sportive nazionali» (art. 5, comma 2, L. n. 91/1981).

(9) Facendo riferimento - nel caso di specie - a società di calcio non aventi titoli in mercati regolamentati; in presenza di società di calcio aventi titoli in mercati regolamentati (come, ad esempio, per quanto riguarda attualmente l'Italia, la Juventus Football Club S.p.A., la A.S. Roma S.p.A. e la A. C. Lazio S.p.A.), trovano invece applicazione i principi contabili internazionali IAS/IFRS con cui - con difficoltà - devono essere innestate le norme speciali rappresentate dalle norme N.O.I.F. della F.I.G.C.

(10) Sul punto osserviamo che le raccomandazioni della F.I.G.C. devono essere applicate non perché la F.I.G.C. sia titolare di poteri in deroga di precetti codicistici, ma in quanto pienamente conformi ai criteri dettati dal codice civile.

(11) Come noto, la L. 17 agosto 2005, n. 168 (di conversione del D.L. 30 giugno 2005, n. 115), in seguito ai provvedimenti adottati dalla Commissione Europea contro la L. n. 27/2003, ha modificato le disposizioni di cui sopra come segue: Art. 6. «2. Le società sportive che si sono avvalse della facoltà di cui all'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e successive modificazioni, nell'esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2006 devono ridurre l'ammontare del patrimonio netto dell'importo del valore residuo della voce di bilancio «oneri pluriennali da ammortizzare» iscritta tra le componenti attive per effetto della svalutazione dei diritti pluriennali delle prestazioni sportive degli sportivi professionisti. Il patrimonio deve essere diminuito delle rettifiche di valore calcolate per ammortizzare sistematicamente il valore di questi elementi durante il periodo della loro utilizzazione. L'applicazione di tali disposizioni non incide sulla posizione fiscale delle società interessate. 3. Sono abrogati l'articolo 18-bis della legge 23 marzo 1981, n. 91, e l'articolo 28 della legge 18 aprile 2005, n. 62».

di cui agli artt. 2423 ss. c.c., nonché dal disposto delle direttive contabili comunitarie. Inoltre, essa non risultava essere in linea con i principi contabili nazionali e con i principi contabili internazionali. Con questa previsione il legislatore non modificava in modo permanente la disciplina civilistica del bilancio per consentire l'adozione di un metodo alternativo di rappresentazione contabile delle svalutazioni, ma interveniva in modo autonomo derogando, temporaneamente, ai principi e alle regole ordinariamente applicabili in materia, limitatamente alle sole società sportive previste dalla L. n. 81/1991.

Nel caso di specie, la normativa della F.I.G.C. e, in particolare le Raccomandazioni Contabili dalla stessa predisposte (12), prevedono che l'importo costituente il corrispettivo della cessione del contratto, in quanto corrisposto per l'acquisto dei diritti pluriennali allo sfruttamento delle abilità calcistiche, deve essere iscritto nell'attivo dello stato patrimoniale della società cessionaria tra le immobilizzazioni immateriali; anche i diritti pluriennali alle prestazioni degli sportivi professionisti, assimilabili ai diritti di concessione e simili, vanno iscritti nello Stato patrimoniale tra le immobilizzazioni immateriali (13).

Inoltre, qualora una società professionistica stipuli un contratto con un giocatore proveniente dal proprio settore giovanile, non va iscritto «alcun valore patrimoniale a fronte del passaggio al professionismo»; è consentita soltanto la capitalizzazione dei costi di struttura e di gestione del vivaio (14) (raccomandazione contabile F.I.G.C. n. 2); l'importo di tali costi capitalizzati, che, secondo parte della dottrina, sarebbero assimilabili alle spese di ricerca e di sviluppo, deve essere iscritto tra le immobilizzazioni immateriali (15) e sistematicamente ammortizzato (16).

La qualificazione come immobilizzazioni immateriali dei diritti in esame comporta l'applicazione dell'art. 2426, comma 1, n. 2, c.c., secondo cui «il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella nota integrativa».

Correttamente sottolinea il Tribunale che i criteri di valutazione prescritti dall'art. 2426 c.c. sono tutti presidiati dal principio del costo, che è derogabile nelle sole ipotesi espressamente regolate (17) e che risponde all'esigenza di ancorare le iscrizioni ivi

Note:

(12) Tali raccomandazioni fissano le procedure da seguire per una corretta contabilizzazione e rappresentazione in bilancio di alcune voci tipiche dello Stato patrimoniale e del Conto economico; esse quindi assolverebbero ad una duplice funzione analoga a quella svolta dai principi contabili; "esse sono indirizzate ad interpretare tecnicamente le disposizioni generali fissate dalla legge in materia di bilancio e al contempo tendono ad integrare le medesime disposizioni qualora queste ultime si presentino lacunose nella loro applicazione ai conti annuali delle società calcistiche"; cfr. M. Valeri, *Standard IAS/IFRS e nuove esigenze di disclosure nel bilancio delle società di calcio*, Torino, 2008, 124.

(13) Con riferimento all'individuazione della voce appropriata per l'iscrizione di tali voci si rammenta che l'art. 2423 *ter* c.c. prevede che devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcuna di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425 nonché che le voci precedute da numeri arabi devono essere adattate quando lo esige la natura dell'attività esercitata. Le norme N.O.I.F. prevedono, rispetto allo schema obbligatorio di Stato patrimoniale previsto dal codice civile, l'utilizzo delle seguenti voci nella classe I) Immobilizzazioni immateriali dell'attivo dello Stato patrimoniale:

- B) I) 7) Capitalizzazione dei costi del vivaio;
- B) I) 8) Diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori;
- B) I) 9) Oneri pluriennali da rettifiche di valore.

Il costo sostenuto dalla società cessionaria per il subentro nel rapporto con il calciatore presenta un'utilità pluriennale la quale si estenderà lungo tutto la durata del nuovo contratto stipulato successivamente con l'atleta; tale costo comprenderà gli oneri accessori di trasferimento. Le norme N.O.I.F. prevedono testualmente che la cessione dei diritti alle prestazioni dei calciatori produce due effetti: 1) il primo consiste nel diritto della società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della società cedente e nel corrispondente obbligo di pagare alla società cedente il prezzo convenuto; 2) il secondo consiste nella modificazione soggettiva del rapporto con il calciatore, modificazione che si realizza con la stipulazione di un nuovo contratto, in base al quale il calciatore potrà far valere i propri diritti e dovrà adempiere le proprie obbligazioni solo nei confronti della società cessionaria, sua nuova contraente. Il diritto della società cessionaria di assumere, nel rapporto con il calciatore, la posizione della società cedente ha una sua valenza economica determinata dal prezzo convenuto fra le società per la cessione del contratto. Questo prezzo è correlato alla posizione giuridica che la società cessionaria assume, a seguito della cessione, per l'intera durata del nuovo contratto.

(14) Intendendosi per tali i premi di formazione e di addestramento tecnico corrisposti per il tesseramento dei calciatori del vivaio; le spese di vitto, alloggio, locomozione, gare relative al vivaio; i rimborsi spese eventualmente riconosciuti ai giocatori del vivaio; i compensi ed i rimborsi spese riconosciuti ad allenatori, istruttori e tecnici del vivaio; i costi per le assicurazioni stipulate contro gli infortuni dei giocatori del vivaio; le spese sanitarie sostenute per le cure dei giocatori del vivaio.

(15) Alla voce B) I) 7) Capitalizzazione dei costi del vivaio secondo le indicazioni delle N.O.I.F. in precedenza richiamate; cfr. nt. 40.

(16) Al contrario, l'applicazione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS non consente una capitalizzazione indistinta di tutti i costi sostenuti per il vivaio, ma soltanto di quelli identificabili e riferibili a giocatori specifici, che contribuiranno alla formazione dei risultati economici futuri della squadra in cui militano.

(17) Si pensi alla valutazione delle partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie e costituenti partecipazioni in imprese controllate o collegate per le quali, in alternativa al criterio del costo, è prevista una loro valutazione secondo il metodo del patrimonio netto (*equity method*) o alla valutazione delle rimanenze di magazzino per le quali è previsto che in sede di predisposizione del bilancio di esercizio deve essere assunto il minore tra il costo di acquisto o di produzione ed il valore di presumibile realizzazione desumibile dal mercato.

previste a parametri certi ed oggettivi (18) (e quest'esigenza è particolarmente viva con riguardo all'iscrizione dei diritti in questione, in considerazione della estrema aleatorietà che connota le valutazioni dei diritti alle prestazioni dei calciatori, sovente condizionate da fattori imponderabili, tra i quali valore preminente assume il rendimento sportivo, che rifugge da previsioni certe ed oggettive).

Se i diritti alle prestazioni di un calciatore sono stati acquisiti a titolo oneroso ed il contratto con il giocatore ha una durata che interessa due o più esercizi, il costo sostenuto dalla società per acquistare detti diritti - in quanto onere pluriennale - deve essere come detto *i*) capitalizzato, *ii*) assoggettato ad ammortamento (19) e *iii*) svalutato in presenza di perdite durevoli di valore (20).

Le norme relative alla redazione del bilancio delle società calcistiche prevedono che l'ammortamento deve avvenire in quote costanti in un numero di esercizi corrispondenti alla durata del contratto che il calciatore ha concluso con la società a partire dall'esercizio nel quale è stato iscritto il costo pluriennale e quindi - generalmente - dall'esercizio nel quale il tesseramento del giocatore è divenuto efficace. Qualora poi, prima della scadenza originariamente pattuita, il contratto tra giocatore e società sia prolungato di durata, la società deve rideterminare la quota di ammortamento da imputare all'esercizio nel corso del quale è stato pattuito il prolungamento e negli esercizi successivi (21).

Se, invece, i diritti pluriennali sono ceduti definitivamente, la società cedente non imputa a Conto economico la quota di ammortamento relativa all'esercizio nel quale è avvenuta la cessione, ma determina l'eventuale plusvalenza o minusvalenza derivante dall'operazione, pari alla differenza fra il corrispettivo previsto per la cessione ed il costo residuo da ammortizzare, che va iscritta, nella voce A) Valore della produzione - 5) Altri ricavi e proventi (quanto alle plusvalenze) e nella voce B-Costi della produzione - 14) Oneri diversi di gestione (nel caso di minusvalenze) (22). Si precisa, tra l'altro,

Note:

(18) I principi contabili nazionali illustrano nell'OIC 11 che è stato accolto il criterio del costo come criterio base delle valutazioni di bilancio dell'impresa in funzionamento come segue: 1. I componenti del capitale costituiscono un sistema organico di beni destinato alla produzione di reddito e costituiscono costi anticipati la cui utilità ceduta al processo di trasformazione economica è misurata attraverso un sistema di valutazioni successive. Il costo non rappresenta soltanto la spesa sostenuta per l'acquisizione dei beni, ma rappresenta anche il valore delle loro qualità funzionali che partecipano al processo formativo del reddito, ossia, è anche espressione del loro valore di funzionamento.

2. Il criterio del costo è quello che lascia minor latitudine agli ap-

prezzamenti soggettivi. Il criterio del costo è di facile applicabilità ed attuazione. Non va però effettuata confusione tra costo come criterio di valutazione e costo come valore inderogabile di bilancio. Il costo è, con i suoi limiti, un metodo informativo del valore, e come tale va considerato. In altri termini, il bilancio ha per obiettivo l'esposizione di valori e non di costi; il costo è solo uno dei termini usati per la misurazione del valore. Tale confusione ha precluso talvolta il riconoscimento di perdite con la giustificazione della salvaguardia del costo. Il procedimento di valutazione parte dal costo originario che misura la funzionalità originaria dei beni, ma la deve continuamente riesaminare per determinare la misura residua. Il bilancio di esercizio è interessato solitamente alle diminuzioni di funzionalità dei beni destinati al processo produttivo e non ai suoi aumenti. L'aumento, come regola generale, è in contrasto con i postulati del bilancio d'esercizio, perché si concretizza in utili non realizzati. Assunto però il costo come criterio base, i corretti principi contabili relativi alle singole poste di bilancio stabiliranno i casi ed i modi con cui il costo va rettificato o sostituito per tenere conto della diminuita funzionalità (operatività o commerciabilità) e dei mutamenti di valore in situazioni speciali (quali ad esempio speciali situazioni od andamenti del mercato, mutato livello generale dei prezzi, ristrutturazioni o riorganizzazioni aziendali, ecc.) o per investimenti di particolare natura (quali le partecipazioni) che gli stessi corretti principi contabili identificheranno e definiranno. Qualora le ragioni che avevano reso necessaria una svalutazione in conformità ai corretti principi contabili vengano meno, gli stessi principi richiedono il ripristino del costo originario.

(19) La corrispondente quota di ammortamento trova iscrizione nel Conto economico alla voce 10 a) dello schema obbligatorio contemplato dall'art. 2425 c.c.

(20) A questo proposito, la Raccomandazione contabile n. 1 della F.I.G.C. considera espressamente i seguenti due casi: il primo si riferisce alla situazione in cui, in pendenza del contratto, il calciatore abbandona l'attività agonistica; il secondo caso si verifica nell'ipotesi di ritiro dall'attività del giocatore a seguito di un grave infortunio.

(21) La nuova quota di ammortamento andrebbe poi calcolata dividendo il residuo da ammortizzare (pari alla differenza tra il valore del diritto pluriennale e l'importo del relativo fondo di ammortamento alla data in cui il prolungamento della durata del contratto è divenuto efficace) per il numero di esercizi di durata del nuovo contratto. Le Raccomandazioni Contabili della FIGC prevedono in particolare che poiché i diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori sono immobilizzazioni immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo, il relativo costo, ai sensi dell'art. 2426 c.c., deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione alla residua possibilità di utilizzazione. L'esercizio di decorrenza dell'ammortamento dei diritti è quello in cui avviene il tesseramento dei calciatori. Il criterio di ammortamento dei diritti alle prestazioni dei calciatori, nel rispetto del principio della prudenza, è quello della ripartizione del costo del diritto, come sopra definito, in quote costanti ovvero in quote decrescenti, per l'intera durata del contratto che vincola il calciatore alla società. Resta inteso che, con riferimento alla totalità dei diritti alle prestazioni dei calciatori, deve essere adottato un unico criterio di ammortamento e che non sono in ogni modo ammesse modalità di ammortamento diverse da quelle sopra menzionate. Il piano di ammortamento originario subisce le modificazioni conseguenti al prolungamento del contratto tra la società e il calciatore a seguito dell'eventuale rinnovo anticipato dello stesso. In questa ipotesi il nuovo piano di ammortamento deve tenere conto del valore netto contabile del diritto alla data del prolungamento del contratto e della nuova durata dello stesso.

(22) Essendo il trasferimento di un calciatore evento collegato all'attività ordinaria della società calcistica e quindi le conseguenti plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'intervenuta alienazione costituenti eventi ordinari della gestione dell'impresa che devono trovare iscrizione e classificazione tra i proventi e gli oneri della gestione ordinaria.

che allegato al bilancio di esercizio deve essere presentato anche il prospetto delle movimentazioni dei diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori così come richiesto dalle N.O.I.F.

Oltre all'ordinario procedimento di ammortamento sistematico, si rende necessaria anche la svalutazione - ricorrendone i presupposti ex art. 2426, comma 1, c.c. - del valore di iniziale iscrizione all'attivo dello Stato patrimoniale del diritto di sfruttamento del c.d. "cartellino" del calciatore. La svalutazione si deve operare ogni qual volta il valore alla data di chiusura dell'esercizio possa essere considerato durevolmente inferiore all'importo al quale i diritti di sfruttamento delle abilità calcistiche sono stati in precedenza iscritti in bilancio (fermo restando l'obbligo della società di ripristinare il valore originario se negli esercizi successivi vengano meno i motivi della svalutazione) (23). Il principio contabile nazionale OIC 24 specifica che il valore d'iscrizione (al costo) delle immobilizzazioni immateriali non può eccedere il valore recuperabile, definito come il maggiore tra il presumibile valore realizzabile tramite alienazione ed il suo valore in uso.

Il valore realizzabile dall'alienazione è definito come l'ammontare che può essere ricavato dalla cessione dell'immobilizzazione in una vendita contrattata a prezzi normali di mercato tra parti bene informate e interessate, al netto degli oneri diretti da sostenere per la cessione stessa.

Il valore in uso è definito come il valore attuale dei flussi di cassa attesi nel futuro derivanti o attribuibili alla continuazione dell'utilizzo dell'immobilizzazione, compresi quelli derivanti dallo smobilizzo della stessa al termine della sua vita utile.

La vita utile è definita come:

– il periodo di tempo durante il quale l'impresa prevede di poter utilizzare l'immobilizzazione, ovvero;

– le quantità di unità di prodotto (o misura simile) che l'impresa si attende di poter ottenere tramite l'uso della immobilizzazione.

Ne consegue che, qualora il curatore avesse voluto, come in precedenza accennato, dimostrare che i bilanci considerati erano alterati da plusvalenze fittizie e dall'errata imputazione di quote di ammortamento, avrebbe dovuto specificare per ciascun contratto i costi d'iscrizione in bilancio ed allegare gli elementi concernenti ciascun giocatore (come, ad esempio, oltre all'età, ricavabile dal contratto, il ruolo ed il numero di partecipazioni) in modo da consentire la valutazione del presumibile valore realizzabile tramite alienazione e, dunque, l'individuazione del c.d. "valore recuperabile" al fi-

ne di confrontare detto valore con il valore di iscrizione in bilancio (*rectius*, il valore di iscrizione all'attivo dello Stato patrimoniale) (24).

Note:

(23) L'importo della svalutazione va iscritto nella voce 10 c) dello schema obbligatorio del Conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. Le Raccomandazioni contabili della F.I.G.C. prevedono che con riferimento a tutte le immobilizzazioni immateriali, la residua possibilità di utilizzazione delle stesse deve essere soggetta ad un riesame e ad una conferma costante nel tempo. Nel caso si riscontri una riduzione durevole delle condizioni di utilizzo futuro, tale riduzione deve essere riflessa nel bilancio d'esercizio attraverso una svalutazione. Per quanto attiene ai diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori, l'abbandono dell'attività agonistica da parte dello sportivo e l'infortunio grave subito costituiscono specifiche ipotesi di riduzione del valore dei diritti. Nell'ipotesi in cui, in pendenza di contratto, il calciatore decida di abbandonare l'attività agonistica, la società, in ottemperanza al sopramenzionato principio generale della residua possibilità di utilizzazione, deve imputare a Conto Economico, quale svalutazione della relativa immobilizzazione, tutta la parte di costo non ammortizzato, in quanto è venuta meno la capacità di produrre benefici economici futuri da parte del calciatore. Analoga svalutazione del valore netto contabile del diritto, da imputare a Conto Economico, deve essere effettuata per effetto di un grave infortunio subito da parte del calciatore che lo costringa ad abbandonare l'attività agonistica. Si rileva che, a fronte di tale costo, la società deve contabilizzare i diritti riconosciuti (proventi) derivanti dal risarcimento assicurativo. È opportuno precisare che il riesame del valore residuo del diritto alle prestazioni del calciatore deve essere effettuato dalle società anche nell'ipotesi di infortunio non così grave da configurare l'immediato abbandono dell'attività da parte del calciatore, ma di entità, comunque, tale da determinare incertezza in merito alla recuperabilità del valore del diritto. Si rileva, infine, che qualora vengano meno, in tutto o in parte, le cause che hanno determinato la svalutazione, questa non può essere mantenuta. Il valore originario, pertanto, deve essere ripristinato al netto degli ulteriori ammortamenti non calcolati a causa della precedente svalutazione.

(24) Il curatore, e soltanto con la memoria ex art. 6, D.Lgs. n. 5/2003 (tanto che alcuni convenuti hanno eccependo la novità e dunque la tardività delle integrazioni), si è limitato ad evidenziare che nel bilancio al 30 giugno 2001 «risultano indicate plusvalenze fittizie, ovvero omessi costi, relativamente alle operazioni di cessione e/o di acquisto dei diritti sulle prestazioni sportive dei seguenti giocatori: Rogolino Demetrio, Coppola Ferdinando, Roccati Marco, Oliva Diego, Musetti Riccardo, Lo Coco Gaetano, Cristiano Domenico, Gidone Giovanni, Casillo Raffaele, Carbone Paolo, Matuzalem Francolino da Silva, Husain Claudio Daniel, Romeo Johan Michel, Wanderley Velasquez, per un importo non inferiore a £. 58 mld. circa» e che nella situazione patrimoniale al 31/1/2001 approvata in data 4/2/2002 sono indicate «plusvalenze fittizie ovvero mancata rilevanza di costi, relativamente alle operazioni di cessione e/o acquisto dei diritti sulle prestazioni sportive dei seguenti giocatori: De Stefano Fabio, Mantenga Giovanni, Malafrente Luigi, Jankulowski Marek, Pavon Carlos Alberto, Montezine Fabio Cesar, Quadrini Marco». Quanto al periodo successivo, il Curatore ha specificato che, quanto alla situazione patrimoniale al 30 maggio 2002 e nel bilancio al 30 giugno 2002, non è stata operata la svalutazione del parco giocatori, giacché, «nel bilancio al 30/6/2002 risultano indicate plusvalenze fittizie relative alle operazioni di cessione e/o di acquisto dei diritti sulle prestazioni sportive di diversi calciatori per importi complessivi non inferiori ad euro 40.000.000,00 circa». Il Tribunale evidenzia altresì che il Curatore ha poi tralasciato di imputare i contratti agli esercizi di riferimento, ha trascurato di indicare gli elementi concernenti i singoli giocatori, come, ad esempio, il ruolo rivestito ed il numero di presenze in campo ed ha ommesso di specificare gli importi delle svalutazioni e le quote di ammortamento.

La svalutazione di immobilizzazioni in presenza di perdite durevoli di valore

Con riferimento alla ricostruzione della c.d. "gestione Naldi", il Tribunale rileva che - avuto riguardo alla rappresentazione della composizione quali-quantitativa del patrimonio aziendale - l'attivo dello Stato patrimoniale si sarebbe dovuto ridurre in relazione al minor valore dell'immobile di proprietà sociale all'esito dell'intervenuta scadenza della concessione edilizia (e ciò, nella sostanza, similmente alla svalutazione che si deve operare in relazione al minor valore del diritto di sfruttamento delle abilità calcistiche dei tesserati come in precedenza illustrato). In particolare, il Tribunale sottolinea come, anche in assenza di un formale provvedimento dell'amministrazione pubblica, la scadenza della concessione ad edificare (25) aveva determinato la caducazione del diritto di edificare e la sua degradazione a mero interesse legittimo al rilascio di una nuova concessione: «la situazione che si determina alla scadenza del termine previsto dalla concessione per l'edificazione del manufatto deve essere equiparato alla totale assenza della concessione edilizia, tal che dopo l'inutile scadenza di tale termine la concessione è *tamquam non esset*; sicché i lavori edilizi iniziati o ultimati dopo la relativa scadenza restano privi di titolo abilitativo, indipendentemente da una dichiarazione amministrativa di decadenza e vanno pertanto soggetti alla sanzione penale prevista dall'art. 20, L. 28 febbraio 1985, n. 47» (26). Conseguentemente, se la società, dopo la scadenza della concessione, avesse richiesto con esito positivo il rilascio della nuova concessione attivando un nuovo procedimento amministrativo, i motivi della svalutazione sarebbero venuti meno e si sarebbe, dunque, dovuto procedere al ripristino del valore dell'immobile (nei limiti del costo di acquisto) (27); se, al contrario, la riduzione di valore è ritenuta temporanea, non sorge obbligo di riduzione del valore dell'elemento immobilizzato iscritto all'attivo dello Stato patrimoniale (28).

La necessità di effettuazione della accennata svalutazione in sede di redazione del bilancio di esercizio non origina tuttavia, a giudizio del Tribunale, il pregiudizio patrimoniale lamentato dal curatore nell'ambito dell'azione di responsabilità ex art. 146 l.fall. giacché «Differenti e non sovrapponibili sono, infatti, i criteri da seguire, da un lato, per la disciplina del bilancio e, dall'altro, per la valutazione relativa alla sussistenza di un danno patrimoniale». E, infatti, da un lato si hanno le norme che regolano la periodica predisposizione del bilancio di esercizio al

termine del periodo amministrativo di riferimento in cui deve in primo luogo essere rispettata la clausola generale di redazione del bilancio secondo la quale lo stesso deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio e, dall'altro, si ha la determinazione del danno. In particolare, nella redazione del bilancio devono essere rispettati i principi della prudenza e della competenza; la prudenza nella costruzione delle sintesi contabili di esercizio impone di applicare ragionevolmente ai fatti concreti i criteri di stima, così esplicitando l'obbligo di verità, nei casi in cui sia necessario un giudizio prospettico e non soltanto storico degli eventi economici rilevanti nella redazione delle stesse (29). La distinzione tra fatto illecito e danno comporta che la condotta dannosa, ossia la condotta idonea a produrre conseguenze dannose immediatamente e direttamente ad essa riannodabili, postula la definitività e l'irreversibilità del danno da essa derivante (30). Con riferimento al minor valore dell'immobile, il Tribunale rileva che non è vi prova della definitività in quanto - nel caso di specie - è stato acclarato che le potenzialità edificatorie dell'immobile risultavano legate, alla luce dei vigenti strumenti urbanistici, alla destinazione di realizzazione di attrezzature pubbliche per la maggior parte dei suoli e che, ulteriormente, non essendo stato ancora venduto il cespite, non era definitivamente accertato l'asserito minor valore dell'immobile rispetto a quello che si sarebbe potuto ottenere se fosse ancora efficace la concessione edilizia.

Il trattamento contabile del titolo sportivo

La SSCN S.p.A. risultava impotente alla soddisfazione dei debiti a partire dal mese di novembre

Note:

(25) Nel caso in esame, l'efficacia della concessione era stata più volte prorogata sino alla definitiva scadenza del luglio 2002.

(26) Cass. pen., 10 luglio 1997, Doria, in *Giust. pen.*, 1998, II, 420.

(27) Così come previsto dal secondo nucleo normativo del n. 3 del comma 1 dell'art. 2426 c.c.

(28) I principi contabili internazionali IAS/IFRS prevedono invece che in presenza di riduzione di valore, temporanea o duratura, si debba comunque procedere all'effettuazione dell'*impairment* dell'elemento patrimoniale attivo.

(29) Cfr. Trib. Milano 31 ottobre 2007, in *Dir. e prat. soc.*, 2008, fasc. 18, 76.

(30) Cfr. Cass. 7 febbraio 1998, n. 1298, in *Foro it.*, Rep. 1998, voce *Contratto in genere*, n. 522; 3 marzo 1997, n. 1851, in *Vita not.* 1997, 254; 22 febbraio 1997, n. 1641, in *Foro it.*, Rep. 1997, voce cit., n. 357.

2003 a decorrere dal quale, secondo quanto riferito dal curatore con la relazione *ex art.* 33 l.fall., era definitivamente cessata la corresponsione degli stipendi alla maggior parte dei dipendenti tesserati e dei dipendenti non tesserati e co.co.co. (31).

Si segnala che nel marzo 2004 la Società Napoli Sportiva S.p.A. aveva presentato domanda di affiliazione alla F.I.G.C.-Lega Nazionale Dilettanti e che con scrittura privata del 30 giugno 2004 la Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. si impegnava a cedere in affitto alla Napoli Sportiva S.p.A. l'azienda sportiva da essa condotta subordinando l'efficacia degli obblighi da essa nascenti all'iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione 2004/2005 dell'affittuario. Con note del 2 e del 6 luglio 2004, la società Napoli Sportiva S.p.A. presentava domanda di iscrizione al Campionato di Serie B per la stagione 2004/2005. Con lettera del 7 luglio 2004, il Presidente della F.I.G.C. comunicava alla Napoli Sportiva il rigetto dell'istanza di iscrizione al Campionato di Serie B in luogo della Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A. per effetto del richiamato contratto di affitto d'azienda (32).

La mancata iscrizione della Napoli Sportiva al Campionato di Serie B, secondo la ricostruzione operata dal Calcio Napoli S.p.A. in sede di procedimento arbitrale (avviato in data 9 luglio 2004) avanti il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport avverso la non ammissione al torneo di calcio professionistico di serie B della stessa, conseguirebbe al fatto che all'epoca l'ipotesi di affitto di ramo d'azienda non era disciplinata dalle N.O.I.F. e che quindi tale ipotesi era da ritenersi vietata in quanto costituente illegittimo atto dispositivo del titolo sportivo (in particolare «violazione e falsa applicazione degli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. in connessione con l'art. 41 Cost. e con le previsioni degli artt. 2561 e 2562 c.c.»).

In particolare, la SSCN evidenziava che il contratto di affitto di azienda non trasferiva dall'affittante all'affittuario la titolarità degli elementi che compongono l'azienda, bensì consentiva a quest'ultimo il godimento e lo sfruttamento commerciale dell'azienda oggetto di locazione; conseguentemente non si realizzerebbero effetti traslativi dell'azienda e non potrebbero quindi essere applicati gli artt. 16, 20 e 52 delle N.O.I.F. La F.I.G.C. chiedeva la declaratoria di inammissibilità e/o improponibilità dell'istanza per l'irritualità della stessa non preceduta dall'istanza di conciliazione (così come invece previsto dall'art. 27 dello Statuto F.I.G.C.); il Collegio Arbitrale, impregiudicata ogni valutazione sul

merito della domanda di arbitrato, ha ritenuto inammissibile la stessa.

Si segnala che in caso in parte simile (Calcio Como s.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Como in data 22 dicembre 2004 e autorizzata all'esercizio provvisorio sino al termine della stagione sportiva 2004/2005), il Collegio Arbitrale della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport (5 agosto 2005) ha evidenziato che il titolo sportivo di una società, ai sensi dell'art. 52, comma 3, (nel testo antecedente il C.U. 221/A del 13 giugno 2005), delle N.O.I.F., può essere attribuito ad altra società previo parere vincolante della CO.VI.SOC (33).

Note:

(31) Tale situazione viene anche accertata dalla F.I.G.C./CO.VI.SOC. che ha esaminato indebitamento e situazione patrimoniale al 30 novembre 2003, evidenziando un rapporto tra ricavi ed indebitamento pari allo 0,44 (la relazione rileva ricavi per euro 20.330.310 ed indebitamento per Euro 46.236.855), confermando che il debito verso i dipendenti «riguarda il mancato pagamento di calciatori a partire da agosto 2003» e rimarca che «l'andamento economico rappresentato non è significativo in quanto la situazione patrimoniale non include ammortamenti e stanziamenti».

(32) L'art. 16 delle norme N.O.I.F. prevede, al comma 6, che il Presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o accertamento giudiziale dello stato di insolvenza. Gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato di insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscrizione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua. L'art. 52 delle N.O.I.F. prevede che il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della CO.VI.SOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
- 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
- 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
- 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- 5) di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

(33) Nel caso di specie, il parere di tale organismo è risultato negativo e, quindi, il Presidente della F.I.G.C. non poteva non adottare un provvedimento di diniego all'iscrizione alla Stagione Sportiva.

Nel caso affrontato dal Tribunale di Napoli, secondo la ricostruzione del curatore, qualora fosse stata “tempestivamente” presentata la richiesta di fallimento in proprio, si sarebbe potuta evitare la «perdita della *chance* di alienare l'azienda arricchita dal titolo sportivo di serie B ed eventualmente dai contratti con i tesserati» ed, ulteriormente, non si sarebbero prodotti gli «ulteriori oneri ed aggravati per il mancato arresto della gestione».

Merita quindi un'attenta disamina la natura del titolo sportivo ossia il riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, assieme agli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato Campionato (art. 52 delle N.O.I.F., comma 1) (34).

Se in dottrina è stato sostenuto che lo stesso è sostanzialmente un diritto potestativo che appartiene alla società sportiva e che si manifesta completamente al termine di ciascun campionato in esito alla verifica della sussistenza, in capo alla società affiliata, di determinati presupposti (35) e che prima dell'accertamento tale diritto è solo una “aspettativa” (in quanto prima del riconoscimento - in esito all'analisi dei requisiti tecnico-sportivi - essa si presenta come una posizione di attesa, fondata però sulla conquista sul campo di un determinato risultato sportivo) di un effetto acquisitivo incerto (36), nel caso di specie il Tribunale afferma in primo luogo che non intende conformarsi all'opinione espressa dalla stessa VII Sezione Civile del Tribunale di Napoli, ma in diversa composizione, che ha considerato il titolo sportivo come *bene patrimoniale* della società sportiva (37). Ciò in quanto, il bene, secondo la definizione che ne fornisce il codice civile, è la cosa atta a formare oggetto di diritti (art. 810 c.c.); secondo il Tribunale, il titolo sportivo non può essere qualificato come bene ai sensi dell'art. 810 c.c., né come diritto e men che mai come un diritto potestativo; esso identifica il merito sportivo, ossia la posizione acquistata dalla società sportiva sul campo, nel corso del campionato, appunto per merito sportivo, oggetto del «riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato» (38). Il Tribunale ritiene quindi condivisibile la ricostruzione operata dal giudice amministrativo (39), secondo la quale il titolo sportivo, pur facendo capo, in modo personalissimo ed esclusivo, soltanto alla società che l'ha conquistato sul campo, non si sostanzia in una situazione giuridica di vantaggio alla

società attribuita dall'ordinamento generale, ma è una qualità inerente allo *status* della società all'interno dell'ordinamento settoriale sportivo. Il titolo sportivo deve quindi essere considerato come uno dei profili della qualità di associato alla federazione sportiva; conseguentemente, poiché la qualità di associato, secondo le generali regole contrattuali e quelle particolari del contratto di associazione, è trasmissibile soltanto se lo consentano l'atto costitutivo o lo statuto e, ovviamente, secondo le regole da questi stabilite, così il titolo sportivo è trasmissibile in base alle regole stabilite dall'ordinamento settoriale cui afferisce la società sportiva, ossia dalla federazione, nel caso di specie, dalla F.I.G.C.

Appare utile osservare che la interpretazione del titolo sportivo ha trovato una diversa analisi da parte della Corte di Appello di Torino che ha affrontato il concetto di trasferimento di azienda, ex art. 2112 c.c., nell'ambito di un'azienda atipica, ovvero quella sportiva (e, in particolare, in relazione al Torino F.C. S.p.A.) (40). Come noto, l'art. 2112 c.c. prevede, a tutela dei lavoratori per il caso di cessione o trasferimento d'azienda, la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria e la conservazione dei diritti che ne derivano. Il quinto comma di detto articolo sancisce che «[...] si intende per trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità, a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedi-

Note:

(34) La Federazione deve limitarsi ad accertare la complessiva ricorrenza delle condizioni tecniche e sportive (organizzazione, rapporti di lavoro con i calciatori, diritto a disputare le partite in un impianto adeguato, etc.) e di quelle patrimoniali-finanziarie.

(35) Cfr. F. Fimmanò, *La successione di fatto nell'impresa sportiva fallita*, in www.ilcaso.it, 19 maggio 2009, 3.

(36) Cfr. F. Fimmanò, *La crisi delle società di calcio e l'affitto dell'azienda sportiva*, in *Dir. fall.*, n. 1, 2006.

(37) Così Trib. Napoli 2 agosto 2004, in *Dir. fall.*, 2006, II, 180. Del titolo sportivo quale componente immateriale del patrimonio aziendale parla anche la sentenza della Corte di Appello di Torino, 28 ottobre 2008, in questa *Rivista*, 2009, 295.

(38) Secondo le previsioni dell'art. 52 delle Norme organizzative tecniche - Noif della F.I.G.C.

(39) Tar Lazio, sez. III, 7 aprile 2005, n. 2571, in *Trib. amm. reg.* 2005, I, 299; Tar Lazio, sez. III, 22 settembre 2004, n. 9668, in *Trib. amm. reg.* 2004, I, 2203, che, tra l'altro, si riferiva sempre alla Società Sportiva Calcio Napoli S.p.A.

(40) Si veda il commento di F. Fimmanò, *L'assegnazione del titolo sportivo come trasferimento coattivo e senza indennizzo dell'azienda calcistica*, in questa *Rivista*, 3, 2009, 299 ss.

mento sulla base dei quali il trasferimento è attuato, ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda»; di fronte a questa norma il Tribunale di Torino si è chiesto se l'assegnazione da parte della F.I.G.C. del titolo sportivo dal Torino Calcio S.p.A. alla nuova Società Campo Civile Torino s.r.l. (poi trasformata in Torino F.C. S.p.A.), configurasse o meno un trasferimento d'azienda nel senso descritto dall'art. 2112, comma 5, c.c. La particolarità del caso di specie è data dal fatto che non essendoci trasferimento di beni materiali da una società all'altra - ma unicamente perdita da parte della vecchia società del titolo sportivo ed acquisizione del medesimo da parte della nuova per effetto di una decisione dell'autorità sportiva competente - risulterebbe difficile configurare il c.d. trasferimento d'azienda (41). Anche in questo caso ha assunto rilevanza il titolo sportivo: la Corte, nel corredo motivazionale, segue un percorso logico-giuridico che tende all'individuazione del trasferimento d'azienda non già nel passaggio di beni materiali o immateriali, quanto nel fatto che - attraverso una qualsiasi operazione - vi sia stato il mutamento della titolarità dell'attività economica organizzata preesistente e sia stata conservata l'identità della medesima nel trasferimento. In tal modo si è pervenuti ad un'interpretazione del dettato dell'art. 52 delle N.O.I.F. in relazione a quelle società che, come recita il suddetto articolo, abbiano «un radicamento nel territorio di appartenenza»; radicamento da cui scaturisce l'attribuzione del titolo sportivo «ad altra società, avente sede nella stessa città della società non ammessa, e che sia in grado di fornire garanzie di solidità finanziaria e continuità aziendale». Se tali requisiti sussistono, assume la Corte, il trasferimento del titolo sportivo non sarebbe solo un asettico riconoscimento da parte della F.I.G.C. delle condizioni tecniche sportive che consentono, concorrendo gli altri requisiti previsti dalle norme federali, la partecipazione di una società ad un determinato campionato, ma sarebbe - soprattutto - un trasferimento del patrimonio immateriale della precedente società.

Secondo il Tribunale di Napoli è pienamente coerente con la configurazione giuridica del titolo sportivo il secondo comma dell'art. 52 delle N.O.I.F., a norma del quale «in nessun caso il titolo sportivo può essere oggetto di valutazione economica o di cessione» (42).

Si tratta quindi di una situazione simile a quella della ditta che, a norma dell'art. 2565 c.c. non può essere trasferita separatamente dall'azienda. Ma tuttavia, sempre l'art. 52 delle N.O.I.F. dispone che

il «titolo di una società cui venga revocata l'affiliazione può essere attribuito ad altra società con delibera del Presidente della FIGC [...]» come in precedenza illustrato (43). Ciò dimostrerebbe una sopravvivenza del titolo alla revocata affiliazione, nonché una autonomia delle due fattispecie giacché il titolo sopravviverebbe alla affiliazione potendo essere attribuito a terzi dopo la revoca della affiliazione della società che lo ha conquistato sul campo (44). Il fondamentale valore dell'azienda sportiva può quindi essere attribuito ad altra società calcistica a titolo gratuito in modo da ottenere l'iscrizione alla categoria subito inferiore. E, di fatti, la F.I.G.C. ha talora avallato il trasferimento dell'azienda di società sportive fallite ad opera della pro-

Note:

(41) È del tutto irrilevante la circostanza che tra le società non vi sia stato un rapporto contrattuale diretto avente ad oggetto il trasferimento del titolo, dato che la giurisprudenza ha già più volte affermato che tale mancanza nulla osta a configurare il trasferimento d'azienda (*ex multis* Cass. n. 21023/07; Cass. n. 5934/04); inoltre, la dizione dell'art. 2112, comma 5, c.c., è di tale ampiezza da ricomprendere il caso in esame.

(42) Ed infatti sono rimasti sinora frustrati in via giudiziaria i tentativi di trasferimento del titolo sportivo *sub specie* di bene patrimoniale dell'azienda; cfr. Cass., sez. un., ord., 12 marzo 2009, n. 5973, in *Foro it.* 2009, I, 3045, che ha affermato la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in ordine alla domanda con la quale il curatore della SSCN ha chiesto il risarcimento dei danni derivanti dalle delibere con cui la F.I.G.C. ha negato l'ammissione della società alla serie B.

(43) Si rammenta che le nuove norme organizzative di cui ai commi 3, 7, 8 e 9 dell'art. 52 sono state introdotte nel 2005; l'art. 52 è stato ulteriormente modificato dal Consiglio Federale della F.I.G.C. nel maggio 2009. Con riferimento alle modifiche apportate nel 2005, al comma 3 è stato previsto che il titolo sportivo di una società cui venga revocata l'affiliazione ai sensi dell'art. 16, comma 6, può essere attribuito, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, ad altra società con delibera del Presidente federale, previo parere vincolante della CO.VI.SOC ove il titolo sportivo concerna un campionato professionistico, a condizione che la nuova società, con sede nello stesso comune della precedente, dimostri nel termine perentorio di due giorni prima, esclusi i festivi, di detta scadenza:

- 1) di avere acquisito l'intera azienda sportiva della società in stato di insolvenza;
 - 2) di avere ottenuto l'affiliazione alla F.I.G.C.;
 - 3) di essersi accollata e di avere assolto tutti i debiti sportivi della società cui è stata revocata l'affiliazione ovvero di averne garantito il pagamento mediante rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta;
 - 4) di possedere un adeguato patrimonio e risorse sufficienti a garantire il soddisfacimento degli oneri relativi al campionato di competenza;
- di aver depositato, per le società professionistiche, dichiarazione del legale rappresentante contenente l'impegno a garantire con fideiussione bancaria a prima richiesta le obbligazioni derivanti dai contratti con i tesserati e dalle operazioni di acquisizione di calciatori. Il deposito della fideiussione è condizione per il rilascio del visto di esecutività dei contratti.

(44) In tal senso cfr. F. Fimmanò, *La crisi delle società di calcio e l'azienda sportiva*, in www.diritto bancario.it, maggio 2006.

cedura a seguito di vendita senza incanto, ipotesi di sostanziale circolazione del complesso comprensivo del titolo sportivo, tenuto conto che le norme vincolistiche - in particolare quelle di cui all'art. 2558 c.c. - si applicano indifferentemente alla vendita e all'affitto (45).

E, quindi, se il fallimento della Società fosse stato dichiarato quando il campionato era ancora in corso, si sarebbe con ogni probabilità potuto preservare il valore economico del titolo sportivo in considerazione del comma 6 dell'art. 16 delle N.O.I.F. che prevede che «il presidente federale delibera la revoca della affiliazione della società in caso di dichiarazione e/o di accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza» e che «gli effetti della revoca, qualora la dichiarazione e/o l'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza siano intervenuti nel corso del Campionato e comunque prima della scadenza fissata per la presentazione della domanda di iscri-

zione al campionato di competenza successivo, decorrono da tale data nel solo caso in cui l'esercizio dell'impresa prosegua» (46).

Note:

(45) Si pensi alle vicende che hanno interessato, ad esempio, il Monza Calcio S.p.A. il cui complesso aziendale è stato ceduto ad altra società che è stata affiliata dalla F.I.G.C. mantenendo in capo alla stessa i diritti derivanti dalla anzianità di affiliazione della società fallita (Monza Calcio S.p.A.) ed ha autorizzato il trasferimento dell'azienda con particolare riferimento al titolo sportivo e al parco giocatori.

(46) Sul punto è stata rilevata un'evidente sperequazione: non ci sarebbe ragione infatti perché in caso di tempestivo fallimento della società esclusa, sia contemplato il necessario acquisto dell'azienda della società fallita ai fini dell'attribuzione del titolo, ed invece nel caso di mancato fallimento o di fallimento tempestivo (successivo alla elaborazione dei calendari), sia legittima l'attribuzione a titolo originario della partecipazione al campionato a terzi soggetti che non abbiano avuto causa dalla vecchia società sportiva; cfr. F. Fimmanò, *L'assegnazione del titolo*, cit., 307.


RIVISTE

il Giudice di pace

Trimestrale di giurisprudenza, dottrina e normativa

Direzione scientifica: Remo Danovi, Giorgio De Nova, Giovanna Di Rosa, Tullio Padovani

Comitato scientifico: Roberto Ambrosini, Luigi Domenico Cerqua, Vito Febraro, Franco Petrelli



La Rivista, oltre ad essere un indispensabile strumento di lavoro, rappresenta il luogo di dibattito sui problemi che riguardano il giudice di pace, costituendo un autorevole osservatorio dell'**evoluzione della giurisprudenza e delle posizioni della dottrina**.

La Rivista si articola in:

- **Editoriale:** il punto di vista di un esperto sui problemi di attualità;
- **L'angolo normativo:** la segnalazione della normativa e della prassi di interesse, brevemente commentate;
- **Giurisprudenza:** le sentenze del Giudice di pace sia civili che penali ed eventualmente degli altri organi giurisdizionali limitatamente alle questioni sostanziali e pro-

cessuali che interessano i Giudici di pace. Le sentenze sono pubblicate per esteso ed annotate;

- **Massimario di giurisprudenza:** una selezione di sentenze sintetizzate per massime e organizzate per voci;
- **Orientamenti interpretativi:** contributi dottrinali di taglio pratico ed operativo.

Abbonamento annuale Euro 95,00

Per informazioni e acquisti

- **Servizio Informazioni Commerciali**
(tel. 02.82476794 - fax 02.82476403)
- **Agente Ipsoa di zona** (www.ipsoa.it/agenzie)
- **<http://ipshop.ipsoa.it>**